

# **PATENTI DI GUIDA E REQUISITI DEI CONDUCENTI**

## **- *PRESCRIZIONI E CHIARIMENTI* -**

**Aggiornato con il Reg. UE 168/2013 del 15.01.2013  
e la Decisione UE 2016/1945 della Commissione del 14.10.2016**

**UFFICIO STUDI ASAPS**

# PATENTI DI GUIDA E REQUISITI DEI CONDUCENTI

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel dare attuazione alle direttive n. 2006/126/CE del 20 dicembre 2006 e n. 2009/113/CE del 25 agosto 2009, a decorrere dal 19 gennaio 2013 ha modificato sostanzialmente gli articoli 115 e 116 del Codice della Strada prescrivendo una determinata serie di categorie di patenti che abilitano alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati e sono così rappresentate:

CAT.	VEICOLI
AM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ciclomotori a due ruote</b> (<i>categoria L1e</i>) con velocità massima di costruzione non superiore a <b>45 km/h</b>, la cui cilindrata è inferiore o uguale a <b>50 cm<sup>3</sup></b> se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a <b>4 kW</b> per i motori elettrici;</li> <li>▪ <b>veicoli a tre ruote</b> (<i>categoria L2e</i>) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a <b>45 km/h</b> e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a <b>50 cm<sup>3</sup></b> se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a <b>4 kW</b> per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a <b>4kW</b> per i motori elettrici;</li> <li>▪ <b>quadricicli leggeri</b> la cui massa a vuoto è inferiore o pari a <b>350 kg</b> (<i>categoria L6e</i>), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a <b>45 km/h</b> e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a <b>50 cm<sup>3</sup></b> per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a <b>4 kW</b> per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a <b>4 kW</b> per i motori elettrici;</li> <li>▪ <b>quadricicli leggeri</b> (<i>categoria L6e</i>) aventi velocità massima per costruzione del veicolo inferiore o uguale a <b>45 km/h</b>; massa in ordine di marcia inferiore o uguale a <b>425 kg</b>; cilindrata inferiore o uguale a <b>50 cm<sup>3</sup></b> se un motore AC, o cilindrata inferiore o uguale a <b>500 cm<sup>3</sup></b> se un motore AS fa parte del sistema di propulsione del veicolo; dotati di un massimo di due posti a sedere, incluso il sedile del conducente. Sottocategorie L6e-A (<i>quad da strada leggero</i>): potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a <b>4 kW</b> e L6e-B (<i>quadriciclo leggero</i>): potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a <b>6 kW</b> (<i>vedasi il Regolamento UE n. 168/2013 del 15 gennaio 2013</i>).</li> </ul> <p>Si può conseguire in Italia a partire da <b>14 anni</b>, ma abilita alla guida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei 16 anni.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>motocicli</b> di cilindrata massima di <b>125 cm<sup>3</sup></b>, di potenza massima di <b>11 kW</b> e con un rapporto potenza/peso non superiore a <b>0,1 kW/kg</b>;</li> </ul>

<b>A1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>tricicli</b> di potenza non superiore a <b>15 kW</b>;</li> </ul> <p>Questa patente si può conseguire a partire da <b>16 anni</b></p>
<b>A2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>motocicli</b> di potenza non superiore a <b>35 kW</b> con un rapporto potenza/peso non superiore a <b>0,2 kW/kg</b> e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.</li> </ul> <p>Questa patente si può conseguire a partire da <b>18 anni</b>.</p>
<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>motocicli</b>, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (<i>categoria L3e</i>) o con carrozzetta (<i>categoria L4e</i>), muniti di un motore con cilindrata superiore a <b>50 cm<sup>3</sup></b> se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a <b>45 km/h</b>;</li> <li>▪ <b>tricicli</b> di potenza superiore a <b>15 kW</b>, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1), ovvero a condizione che il titolare abbia compiuto <b>21 anni</b> (<i>questa patente si può conseguire con accesso graduale a partire da 20 anni, a condizione di essere titolare di patente di categoria A2 da almeno 2 anni, oppure con accesso diretto a partire da 24 anni</i>).</li> </ul>
<b>B1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>quadricicli</b> non leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a <b>400 kg</b> (<i>categoria L7e</i>) (<b>550 kg</b> per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a <b>15 kW</b>. Tali veicoli sono considerati come <b>tricicli</b> e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.</li> </ul> <p>Questa patente si può conseguire a partire da <b>16 anni</b> e non abilita alla guida di alcun motociclo.</p>
<b>B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>autoveicoli</b> la cui massa massima autorizzata non supera <b>3500 kg</b> e progettati e costruiti per il trasporto di <b>non più di otto persone</b> oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un <b>rimorchio</b> avente una massa massima autorizzata non superiore a <b>750 kg</b>. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un <b>rimorchio</b> la cui massa massima autorizzata superi <b>750 kg</b>, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi <b>4250 kg</b>. Qualora tale combinazione superi <b>3500 kg</b>, è richiesto il superamento di una <b>prova di capacità e comportamento</b> su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario (<b>Codice 96</b>), indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli.</li> </ul> <p>Questa patente si può conseguire a partire da <b>18 anni</b>.</p>
<b>BE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>complessi di veicoli</b> composti di una motrice della categoria <b>B</b> e di un <b>rimorchio</b> o <b>semirimorchio</b>: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a <b>3500 kg</b> (<i>ne deriva che la massa massima autorizzata del complesso è ≤ 7000 kg</i>).</li> </ul>

	Questa patente si può conseguire a partire da <b>18 anni</b>
<b>C1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>autoveicoli</b> diversi da quelli delle categorie <b>D1</b> o <b>D</b> la cui massa massima autorizzata è superiore a <b>3500 kg</b>, ma non superiore a <b>7500 kg</b>, progettati e costruiti per il trasporto di <b>non più di otto passeggeri</b>, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un <b>rimorchio</b> la cui massa massima autorizzata non sia superiore a <b>750 kg</b>.</li> </ul> <p>Questa patente si può conseguire a partire da <b>18 anni</b>.</p>
<b>C1E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>complessi di veicoli</b> composti di una motrice rientrante nella categoria <b>C1</b> e di un <b>rimorchio</b> o di un <b>semirimorchio</b> la cui massa massima autorizzata è superiore a <b>750 kg</b>, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi <b>12000 kg</b>;</li> <li>▪ <b>complessi di veicoli</b> composti di una motrice rientrante nella categoria <b>B</b> e di un <b>rimorchio</b> o di un <b>semirimorchio</b> la cui massa autorizzata è superiore a <b>3500 kg</b>, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi <b>12000 kg</b>;</li> </ul> <p>Questa patente si può conseguire a partire da <b>18 anni</b>.</p>
<b>C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>autoveicoli</b> diversi da quelli delle categorie <b>D1</b> o <b>D</b> la cui massa massima autorizzata è superiore a <b>3500 kg</b> e progettati e costruiti per il trasporto di <b>non più di otto passeggeri</b>, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un <b>rimorchio</b> la cui massa massima autorizzata non superi <b>750 kg</b>.</li> </ul> <p>Questa patente si può conseguire a partire da <b>21 anni</b>, fatta salva l'ipotesi che il candidato non sia titolare di <b>CQC</b> per il trasporto di cose (<i>in questo caso il requisito anagrafico minimo è di <b>18 anni</b></i>).</p>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>complessi di veicoli</b> composti di una motrice rientrante nella categoria <b>C</b> e di un <b>rimorchio</b> o di un <b>semirimorchio</b> la cui massa massima autorizzata superi <b>750 kg</b>.</li> </ul> <p>Questa patente si può conseguire a partire da <b>21 anni</b>, fatta salva l'ipotesi che il candidato non sia titolare di <b>CQC</b> per il trasporto di cose (<i>in questo caso il requisito anagrafico minimo è di <b>18 anni</b></i>).</p>
<b>D1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>autoveicoli</b> progettati e costruiti per il trasporto di <b>non più di 16 persone</b>, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di <b>8 metri</b>; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un <b>rimorchio</b> la cui massa massima autorizzata non superi <b>750 kg</b>.</li> </ul> <p>Questa patente si può conseguire a partire da <b>21 anni</b>.</p>
<b>D1E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>complessi di veicoli</b> composti da una motrice rientrante nella categoria <b>D1</b> e da un <b>rimorchio</b> la cui massa massima autorizzata è</li> </ul>

	<p>superiore a <b>750 kg</b>.</p> <p>Questa patente si può conseguire a partire da <b>21 anni</b>.</p>
<b>D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>autoveicoli</b> progettati e costruiti per il trasporto di <b>più di otto persone</b> oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un <b>rimorchio</b> la cui massa massima autorizzata non superi <b>750 kg</b>.</li> </ul> <p>Questa patente si può conseguire a partire da <b>24 anni</b>, fatta salva l'ipotesi che il candidato non sia titolare di <b>CQC</b> per il trasporto di persone (<i>in questo caso il requisito anagrafico minimo è di 21 anni</i>).</p>
<b>DE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>complessi di veicoli</b> composti da una motrice rientrante nella categoria <b>D</b> e da un <b>rimorchio</b> la cui massa massima autorizzata supera <b>750 kg</b>.</li> </ul> <p>Questa patente si può conseguire a partire da <b>24 anni</b>, fatta salva l'ipotesi che il candidato non sia titolare di <b>CQC</b> per il <u>trasporto di persone</u> (<i>in questo caso il requisito anagrafico minimo è di 21 anni</i>).</p>
<b>Nota</b>	<p>I <b>mutilati ed i minorati fisici</b>, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie <b>AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1</b> e <b>D</b>, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti dei requisiti fisici e psichici effettuati da commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, CdS. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente <b>B speciale</b> è vietata la guida di autoambulanze.</p>

Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di **CQC**, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per **requisiti fisici e psichici** e aver compiuto (*vedasi art. 115 CdS*):

<b>ANNI</b>	<b>VEICOLI</b>
<b>14</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali</li> <li>2) Sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria <b>AM</b>, purché non trasportino altre persone oltre al conducente</li> </ol>
<b>16</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Veicoli cui abilita la patente di guida della categoria <b>AM</b></li> <li>2) Veicoli cui abilita la patente di guida della categoria <b>A1</b></li> <li>3) Veicoli cui abilita la patente di guida della categoria <b>B1</b></li> </ol>

<b>18</b>	<p>1) Veicoli cui abilita la patente di guida della categoria <b>A2</b></p> <p>2) Veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie <b>B</b> e <b>BE</b></p> <p>3) Veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie <b>C1</b> e <b>C1E</b></p>
<b>20</b>	Veicoli cui abilita la patente di guida della categoria <b>A</b> , a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria <b>A2</b> da <b>almeno due anni</b>
<b>21</b>	<p>1) Tricicli cui abilita la patente di guida della categoria <b>A</b></p> <p>2) Veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie <b>C</b> e <b>CE</b></p> <p>3) Veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie <b>D1</b> e <b>D1E</b></p> <p>4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale (<b>CAP</b>) di tipo <b>KA</b> o <b>KB</b> nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177 del Codice della Strada</p>
<b>24</b>	<p>1) Veicoli cui abilita la patente di guida della categoria <b>A</b></p> <p>2) Veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie <b>D</b> e <b>DE</b></p>
<b>NOTA (*)</b>	<p>Chi guida veicoli a motore non può aver superato:</p> <p>a) anni <b>65</b> per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico <b>sia superiore a 20 t</b>. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a <b>sessantotto anni</b> qualora il conducente consegua uno <u>specifico attestato</u> sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento</p> <p>b) anni <b>60</b> per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al <b>trasporto di persone</b>. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a <b>sessantotto anni</b> qualora il conducente consegua uno <u>specifico attestato</u> sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento</p>

(\*) Si precisa che "l'articolo 115 contiene prescrizioni e sanzioni relative alle età minime per la conduzione dei veicoli a motore, che sono applicabili a tutti i titolari di patente di guida rilasciata da un paese dell'Unione, mentre le prescrizioni e le sanzioni relative alle età massime ... **sono applicabili solo ai titolari di patente rilasciata in Italia**" (vedasi la nota n. 300/A/1/32752/111/84/2/14 del 5 maggio 2004 del Ministero Interno, che sul punto ha "acquisito il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"). Per quanto concerne il "regime sanzionatorio dell'art. 115 C.d.S.", con la circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013 (paragrafo 1.1), il Ministero Interno ha evidenziato che: "Fermi restando i limiti massimi di età per la guida di veicoli commerciali immatricolati in Italia ovvero da parte di **conducenti titolari di patente rilasciata nel nostro Paese**, fissati dal comma 2 dell'art. 115 C.d.S., è stato previsto che le sanzioni per chi conduce veicoli senza rispettare tali limiti di età massima non siano più riconducibili allo stesso art. 115 C.d.S. ma siano riferite all'art. 116, comma 15-bis (vedasi art. 126, comma 12, CdS)". Con la medesima circolare ministeriale del 25/01/2013 (paragrafo 7.2 intitolato: "I principi di gradualità ed

equivalenza”) è stato rappresentato che: “Secondo le disposizioni dell’articolo 126, comma 12, C.d.S., la sanzione di cui all’articolo **116**, comma **15-bis** C.d.S., trova applicazione anche in caso di guida di veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE ovvero D1, D1E, D, DE superando i limiti massimi di età oppure senza avere la necessaria attestazione di idoneità, quando richiesta. A chi affida o consenta la circolazione del veicolo si applica la sanzione di cui all’art. **115**, comma **5** C.d.S.”.

Ai sensi dell’art. 25, comma 1, del Decreto Legislativo n. 59/2011: «**Sono fatti salvi i diritti acquisiti** dai titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore o di patenti rilasciate anteriormente alla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto [e, cioè, anteriormente al 19 gennaio 2013 - n.d.r.], secondo la tabella di cui all’**allegato VII**».

### Allegato VII

**Equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida, rilasciati in Italia prima dell’entrata in vigore delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 59/2011, alle categorie di patenti previste dalla Direttiva 2006/126/CE come recepita dal medesimo decreto**

Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ( <b>CIGC</b> )	<b>AM</b>
<b>A</b> (rilasciata entro il 31 dicembre 1985)	<b>AM - A1 - A2 - A</b>
<b>A</b> (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	<b>AM e A1 - A2 - A</b> esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
<b>A1</b> (rilasciata dal 26 aprile 1988)	<b>AM - A1</b>
<b>A</b> (rilasciata dal 26 aprile 1988)	<b>AM - A1 - A2 - A</b>
<b>B</b> (rilasciata entro il 31 dicembre 1985)	<b>AM - A1 - A2 - A - B1 - B</b>
<b>B</b> (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	<b>AM - B1 - B e A1 - A2 - A</b> esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
<b>B</b> (rilasciata dal 26 aprile 1988)	<b>AM - B1 - B e A1</b> esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
<b>C</b>	<b>AM - A1</b> (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) <b>B1 - B - C1 - C</b>
<b>D</b> (rilasciata entro il 30 settembre 2004)	<b>AM - A1</b> (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) <b>B1 - B - C1 - C - D1 - D</b>
<b>D</b> (rilasciata dal 1° ottobre 2004)	<b>AM - A1</b> (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) <b>B1 - B - D1 - D</b>
<b>E</b> conseguita da titolare di patente <b>B</b>	<b>BE</b>
<b>E</b> conseguita da titolare di patente <b>C</b>	<b>BE - C1E - CE</b>
<b>E</b> conseguita da titolare di patente <b>D</b> (rilasciata entro il 30 settembre 2003)	<b>BE - C1E - CE - D1E - DE</b>

**E** conseguita da titolare di patente **D** (rilasciata dopo il 30 settembre 2003) **BE - D1E - DE**

Le patenti di categoria **C, CE, D, DE**, conseguite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, consentono di condurre motocicli di categoria **A2** o **A** in ragione della data di conseguimento della patente di categoria **B**, secondo quanto riportato in tabella.

## EQUIVALENZE FRA LE CATEGORIE DELLE PATENTI DI GUIDA

Con la **Decisione (UE) 2016/1945** del 14 ottobre 2016, relativa alle equivalenze fra le categorie di patenti di guida, la Commissione ha precisato quanto segue.

- le categorie di patenti di guida rilasciate prima dell'attuazione della direttiva 2006/126/CE abilitano il titolare alla guida di veicoli delle categorie corrispondenti descritte nell'allegato alla presente decisione, senza sostituzione della patente;
- si applicano determinate restrizioni stabilite per la relativa abilitazione;
- quando una patente di guida è sostituita con una patente di guida modello UE, descritto nell'allegato I della direttiva 2006/126/CE, viene concessa l'abilitazione equivalente.

La Decisione (UE) 2016/1945 si applica a tutte le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri che sono in corso di validità e in circolazione.

Si riportano le tabelle di equivalenze per le patenti di guida rilasciate in Italia.

### Modello Italia 1 (I1) rilasciato in Italia dal 1959 al 1989

Tabella delle equivalenze		
Categoria del modello I1	Categorie corrispondenti	Note
<b>A</b>	AM, A1, A2, A	
<b>B</b>	AM, A1, A2, A, B1, B	1, 2 *
<b>BE</b>	AM, A1, A2, A, B1, B, BE	1, 2
<b>C</b>	AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C	1, 2
<b>CE</b>	AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1, 2
<b>D</b>	AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D	1, 2
<b>DE</b>	AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1, 2
<b>F</b>	--	

Informazioni integrative:

1. Ogni categoria è valida anche per le categorie **A1**, **A2** e **A** soltanto se il rilascio è avvenuto **prima del 1° gennaio 1986**.
2. Ogni categoria è valida anche per la categoria **A1** soltanto sul territorio nazionale se il rilascio è avvenuto **dopo il 1° gennaio 1986**.

\* **Vedasi punto 8 note operative.**

**Modello Italia 2 (I2)**  
**rilasciato in Italia dal 1989 al 1990**

Tabella delle equivalenze		
Categoria del modello I2	Categorie corrispondenti	Note
<b>A</b>	AM, A1, A2, A	
<b>B</b>	AM, A1, B1, B	1
<b>BE</b>	AM, A1, B1, B, BE	1
<b>C</b>	AM, A1, B1, B, C1, C	1
<b>CE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
<b>D</b>	AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D	1
<b>DE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. La patente di guida della categoria **A1** è valida soltanto sul territorio nazionale.

**Modello Italia 3 (I3)**  
**rilasciato in Italia dal 1990 al 1995**

Tabella delle equivalenze		
Categoria del modello I3	Categorie corrispondenti	Note
<b>A</b>	AM, A1, A2, A	
<b>B</b>	AM, A1, B1, B	1
<b>BE</b>	AM, A1, B1, B, BE	1
<b>C</b>	AM, A1, B1, B, C1, C	1

<b>CE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
<b>D</b>	AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D	1
<b>DE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. La patente di guida della categoria **A1** è valida soltanto sul territorio nazionale.

**Modello Italia 4 (I4)  
rilasciato in Italia nel 1995**

Tabella delle equivalenze		
Categoria del modello I4	Categorie corrispondenti	Note
<b>A</b>	AM, A1, A2, A	
<b>B</b>	AM, A1, B1, B	1
<b>BE</b>	AM, A1, B1, B, BE	1
<b>C</b>	AM, A1, B1, B, C1, C	1
<b>CE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
<b>D</b>	AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D	1
<b>DE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. La patente di guida della categoria **A1** è valida soltanto sul territorio nazionale.

**Modello Italia 5 (I5)  
rilasciato in Italia nel 1996**

Tabella delle equivalenze		
Categoria del modello I5	Categorie corrispondenti	Note
<b>A</b>	AM, A1, A2, A	
<b>B</b>	AM, A1, B1, B	1
<b>BE</b>	AM, A1, B1, B, BE	1

<b>C</b>	AM, A1, B1, B, C1, C	1
<b>CE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
<b>D</b>	AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D	1
<b>DE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. La patente di guida della categoria **A1** è valida soltanto sul territorio nazionale.

**Modello Italia 6 (I6)**  
rilasciato in Italia dal 1996 al 1997

Tabella delle equivalenze		
Categoria del modello I6	Categorie corrispondenti	Note
<b>A1</b>	AM, A1	
<b>A</b>	AM, A1, A2, A	
<b>B1</b>	AM, B1	
<b>B</b>	AM, A1, B1, B	1
<b>BE</b>	AM, A1, B1, B, BE	1
<b>C1</b>	AM, A1, B1, B, C1	1
<b>C1E</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E	1
<b>C</b>	AM, A1, B1, B, C1, C	1
<b>CE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
<b>D1</b>	AM, A1, B1, B, D1	1
<b>D1E</b>	AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E	1
<b>D</b>	AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D	1
<b>DE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D, D1, DE	1

Informazioni integrative:

1. La patente di guida della categoria **A1** è valida soltanto sul territorio nazionale.

**Modello Italia 7 (I7)**  
rilasciato in Italia dal 1997 al 1999



Tabella delle equivalenze		
Categoria del modello I7	Categorie corrispondenti	Note
<b>A1</b>	AM, A1	
<b>A</b>	AM, A1, A2, A	
<b>B1</b>	AM, B1	
<b>B</b>	AM, A1, A2, B1, B	1
<b>BE</b>	AM, A1, B1, B, BE	1
<b>C1</b>	AM, A1, B1, B, C1	1
<b>C1E</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E	1
<b>C</b>	AM, A1, B1, B, C1, C	1
<b>CE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
<b>D1</b>	AM, A1, B1, B, D1	1
<b>D1E</b>	AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E	1
<b>D</b>	AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D	1
<b>DE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. La patente di guida della categoria **A1** è valida soltanto sul territorio nazionale.

**Modello Italia 8 (I8)  
rilasciato in Italia dal 1999 al 2004**

Tabella delle equivalenze		
Categoria del modello I8	Categorie corrispondenti	Note
<b>A1</b>	AM, A1	
<b>A</b>	AM, A1, A2, A	
<b>B</b>	AM, A1, B1, B	1
<b>BE</b>	AM, A1, B1, B, BE	1
<b>C</b>	AM, A1, B1, B, C1, C	1

<b>CE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
<b>D</b>	AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D	1,2
<b>DE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1,2

Informazioni integrative:

1. La patente di guida della categoria **A1** è valida soltanto sul territorio nazionale
2. Le patenti delle categorie **C1, C1E, C** e **CE** sono valide soltanto se la patente della categoria **D** è stata rilasciata prima del 1° ottobre 2004.

**Modello Italia 9 (I9)  
rilasciato in Italia dal 2005 al 2007**

Tabella delle equivalenze		
Categoria del modello I9	Categorie corrispondenti	Note
<b>A1</b>	AM, A1	
<b>A</b>	AM, A1, A2, A	
<b>B</b>	AM, A1, B1, B	1
<b>BE</b>	AM, A1, B1, B, BE	1
<b>C</b>	AM, A1, B1, B, C1, C	1
<b>CE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
<b>D</b>	AM, A1, B1, B, D1, D	1
<b>DE</b>	AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. La patente di guida della categoria **A1** è valida soltanto sul territorio nazionale

**Modello Italia 10 (I10)  
rilasciato in Italia dal 2007 al 2013**

Tabella delle equivalenze		
Categoria del modello I10	Categorie corrispondenti	Note
<b>A1</b>	AM, A1	

<b>A</b>	AM, A1, A2, A	
<b>B</b>	AM, A1, B1, B	1
<b>BE</b>	AM, A1, B1, B, BE	1
<b>C</b>	AM, A1, B1, B, C1, C	1
<b>CE</b>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
<b>D</b>	AM, A1, B1, B, D1, D	1
<b>DE</b>	AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. La patente di guida della categoria **A1** è valida soltanto sul territorio nazionale.

# PATENTI DI GUIDA CONSEGUITE FINO AL 18 GENNAIO 2013

(Tabella valida per la guida in Italia)

Patente	Data di conseguimento	Abilitazione alla guida di:	Note
<b>CIGC</b>	fino al 18/01/2013	ciclomotori a 2, 3, 4 ruote (categoria L1e, L2e, L6e)	fino a <b>16 anni</b> guida senza passeggero; la guida dei ciclomotori è compresa in ogni altra categoria di patente
<b>A1</b>	fino al 30/09/1999	motocicli (categoria L3e, L4e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	
		tricicli (categoria L5e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	
		quadricicli a motore (categoria L7e)	
		macchine agricole con limiti di sagoma e peso art. 53, comma 4, C.d.S. e velocità ≤ 40 km/h	
	dal 01/10/1999 fino al 18/01/2013	motocicli (categoria L3e, L4e) fino a 125 cc e potenza massima fino a 11 kw	
		tricicli (categoria L5e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	
		quadricicli a motore (categoria L7e)	
		macchine agricole con limiti di sagoma e peso art. 53, comma 4, C.d.S. e velocità ≤ 40 km/h	
<b>A</b>	fino al 18/01/2011 e dal 19/01/2011 con accesso diretto	motocicli (categoria L3e, L4e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	anche con conducente < <b>21 anni</b>
		tricicli (categoria L5e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	
		quadricicli a motore (categoria L7e)	
	dal 19/01/2011 al 18/01/2013 con accesso graduale	tricicli (categoria L5e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	senza limitazioni dopo <b>2 anni</b>
		quadricicli a motore (categoria L7e)	
		motocicli (categoria L3e, L4e) fino a 25 kw, rapporto potenza/peso ≤ 0,1 kw/kg	
<b>B</b>	fino al 25/04/1988	motocicli (categoria L3e, L4e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	
		tricicli (categoria L5e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	



	dal <b>01/10/2004</b> al <b>18/01/2013</b>	<b>autoveicoli</b> per trasporto persone ( <i>categoria M2, M3 con &gt; 8 posti - escluso il conducente</i> ) + <b>rimorchio leggero (fino a 750 kg)</b>	per la guida di autobus di linea, in servizio di noleggio, scuolabus e mini-scuolabus occorre la <b>CQC</b>
		<b>veicoli della categoria B</b>	
<b>DE</b>	fino al <b>18/01/2013</b>	<b>veicoli (categoria M2, M3) + rimorchio non leggero (oltre 750 kg)</b>	
		<b>veicoli della categoria D</b>	

## PATENTI DI GUIDA CONSEGUITE DAL 19 GENNAIO 2013

Patente	Abilitazione alla guida di:	Età minima richiesta	Note
<b>AM</b>	ciclomotori a 2 o 3 ruote (L1e, L2e)	<b>14 anni</b>	fino a <b>16 anni</b> guida solo in Italia
	quadricicli leggeri (L6e)		fino a <b>16 anni</b> guida senza passeggero la patente <b>AM</b> è compresa in ogni altra categoria di patente
<b>A1</b>	motocicli a 2 ruote (L3e)	<b>16 anni</b>	fino a <b>125 cc, 11 kw</b> e rapporto potenza/peso $\leq 0,1$ kw/kg
	motocicli a 3 ruote (L4e)		fino a <b>15 kw</b> di potenza
	tricicli (L5e)		limiti di sagoma e peso art. 53, comma 4, C.d.S. e vel. $\leq 40$ km/h
<b>A2</b>	macchine agricole	<b>18 anni</b>	fino a <b>35 kw</b> , rapporto potenza/peso non superiore a <b>0,2 kw/kg</b>
	motocicli a 2 ruote (L3e)		
<b>A</b>	motocicli a 3 ruote (L4e)	<b>24 anni</b> (accesso diretto), <b>20 anni</b> (con patente A 2 min. da 2 anni)	senza limitazioni di cilindrata o potenza
	veicoli della categoria A1 e A2		
	tricicli (L5e)		con potenza superiore a <b>15 kw</b>
	veicoli della categoria A1		
<b>B1</b>	quadricicli non leggeri (L7e)	<b>16 anni</b>	senza limiti
<b>B</b>	autoveicoli (M1, N1) m.m.a. $\leq 3,5$ t con 8 posti a sedere (escluso conducente) + <b>rimorchio leggero (fino a 750 kg)</b>	<b>18 anni</b>	senza limiti
	autoveicoli (M1, N1) m.m.a. $\leq 3,5$ t con 8 posti a sedere (escluso conducente) + <b>rimorchio non leggero (oltre 750 kg)</b>		m.m.a. del complesso $\leq 3,5$ t, se m.m.a. compresa tra <b>3,5 t</b> e <b>4,25 t</b> occorre esame specifico ( <b>Cod. 96 colonna 12</b> )

	macchine agricole		tutte
	macchine operatrici		eccetto quelle eccezionali
	veicoli della categoria A1		solo su territorio nazionale
	veicoli della categoria B1		tutti
	tricicli (L5e)	21 anni	con potenza superiore a 15 kw e solo su territorio nazionale
BE	autoveicoli (M1, N1) m.m.a. ≤ 3,5 t con 8 posti a sedere (escluso conducente) + rimorchio non leggero (oltre 750 kg)	18 anni	m.m.a. del complesso > 4,25 t, a condizione che il rimorchio o semirimorchio abbia m.m.a. ≤ 3,5 t
	veicoli della categoria B		
C1	autoveicoli (M1, N2) m.m.a. > 3,5 t ma ≤ 7,5 t + rimorchio leggero (fino a 750 kg)	18 anni	occorre aver già conseguito la patente B
	veicoli della categoria B		
C1E	autoveicoli (M1, N2) m.m.a. > 3,5 t ma ≤ 7,5 t + rimorchio non leggero (oltre 750 kg)	18 anni	m.m.a. del complesso ≤ 12 t
	motrice categoria B + rimorchio con m.m.a. > 3,5 t		
	veicoli della categoria C1, BE		
C	autoveicoli (M1, N2, N3) m.m.a. > 3,5 t + rimorchio leggero (fino a 750 kg)	21 anni (fatte salve le disposizioni in materia di C.Q.C. di cui all'art. 18 comma 2 lett. a del d.l.vo 286/05)	occorre aver già conseguito la patente B
	veicoli della categoria C1		
CE	autoveicoli (M1, N2, N3) m.m.a. > 3,5 t + rimorchio non leggero (oltre 750 kg)	21 anni (fatte salve le disposizioni in materia di C.Q.C. di cui all'art. 18 comma 2 lett. a del d.l.vo 286/05)	
	veicoli della categoria C1E		
D1	autoveicoli trasporto persone (fino a 16 escluso il cond.) lunghezza fino a 8 m + rimorchio leggero (fino a 750 kg)	21 anni	occorre aver già conseguito la patente B
	veicoli della categoria B		
D1E	autoveicoli trasporto persone (fino a 16 escluso il cond.) lunghezza fino a 8 m + rimorchio non leggero (oltre 750 kg)	21 anni	
	veicoli della categoria D1, BE		
D	autoveicoli trasporto persone (> 8 escluso il	24 anni	occorre aver già conseguito la patente B; per la

	conducente) + <b>rimorchio</b> leggero (fino a 750 kg)	(fatte salve le disposizioni in materia di C.Q.C. di cui all'art. 18 comma 3 lett. a, c, d del d.l.vo 286/05)	guida di autobus di linea, in servizio di noleggio, scuolabus e mini-scuolabus occorre la <b>CQC</b>
	<b>veicoli</b> della categoria D1		
<b>DE</b>	<b>autoveicoli</b> trasporto persone (> 8 escluso il conducente) + <b>rimorchio</b> non leggero (oltre 750 kg)	<b>24 anni</b> (fatte salve le disposizioni in materia di C.Q.C. di cui all'art. 18 comma 3 lett. a, c, d del d.l.vo 286/05)	
	<b>veicoli</b> della categoria D1E		

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CQC**

Si rammenta che: «L'obbligo di possedere la **CQC** durante la guida dei veicoli professionali decorre:

- dal **10 settembre 2008** per il trasporto di **persone**;
- dal **10 settembre 2009** per il trasporto di **cose**.

Il nuovo documento sostituirà gradualmente **i certificati di abilitazione professionale** richiesti dall'art. 116 CDS per la conduzione di alcuni dei veicoli sopraindicati. Di conseguenza, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC per la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati a decorrere dalle date sopraindicate e dalle date stesse non saranno più titolo idoneo per la guida dei veicoli sopraindicati [...].

Dopo tali scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e che intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale indicate nei paragrafi precedenti devono, perciò, necessariamente munirsi della CQC [...].

Anche dopo le predette scadenze, tuttavia, il CAP tipo KD, continuerà ad avere piena validità per la conduzione dei taxi e dei motoveicoli e delle autovetture adibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il possesso del CAP tipo **KA o KB**» (cfr. la circolare n. 300/A/1/24527/108/13/7 del 14 aprile 2008 del Ministero dell'Interno).

Per il conseguimento della **CQC** i conducenti devono:

- essere in possesso della patente di guida almeno della categoria (ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 16 ottobre 2009):
  - **C** per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per l'abilitazione per il **trasporto di merci**;
  - **D** per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per l'abilitazione per il **trasporto di persone**;
- aver compiuto (ai sensi dell'art. 18/1° comma del decreto legislativo n. 286/05):
  - **18 anni**: per guidare i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie **C** e **C+E**:
    - nel rispetto dei limiti di massa complessiva a pieno carico di 7,5 tonnellate, qualora abbiano seguito un corso di formazione iniziale accelerato di 140 ore (in questo caso sulla **CQC** sarà apposto il codice nazionale «**107**» che perderà automaticamente valore al compimento del **21° anno di età**, senza alcun obbligo per il titolare di duplicare la stessa per eliminare tale codice);
    - in deroga dei predetti limiti di massa complessiva a pieno carico di 7,5 tonnellate, qualora abbiano seguito un corso di formazione iniziale ordinario di 280 ore;
  - **21 anni**: per guidare i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie **C** e **C+E**, qualora abbiano seguito un corso di formazione iniziale accelerato di 140 ore;

- **21 anni:** per guidare i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie **D e D+E**:
  - con la limitazione dei servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero del trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, qualora abbiano seguito un corso di formazione iniziale accelerato di 140 ore (*in questo caso sulla CQC sarà apposto il codice nazionale «107» che perderà automaticamente valore al compimento del 23° anno di età, senza alcun obbligo per il titolare di duplicare la stessa per eliminare tale codice*);
  - senza alcuna limitazione, qualora abbiano seguito un corso di formazione iniziale ordinario di 280 ore;
- **23 anni:** per guidare i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie **D e D+E**, qualora abbiano seguito un corso di formazione iniziale accelerato di 140 ore.

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 286/05, **sono esentati** dal campo di applicazione della carta di qualificazione del conducente, e dunque dall'obbligo di possedere la CQC, i conducenti:

- a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
- f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di cose a fini privati e non commerciali;
- g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti **f)** e **g)**, riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un'impresa con la **qualifica di autista**. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo è effettuata con carattere professionale.

Va, inoltre, chiarito che **non sono esentati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus** per i quali era richiesto il **CAP KD**, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.

### **NOTE OPERATIVE**

1. L'art. 116, comma 7, CdS, stabilisce che nessuno può essere titolare di **più di una patente di guida** rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (*vedasi la circolare del Ministero Interno prot. n. 300/A/10441/09/111/84/2/34 del 20 agosto 2009 che prescrive che quando è accertato che un conducente è in possesso di due patenti di guida comunitarie si deve procedere al ritiro della patente ottenuta più di recente*).
2. Il sistema sanzionatorio riconducibile all'art. 116, commi 15 e 17, CdS trova applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli
  - a) senza **avere conseguito** la patente (*tale violazione, per effetto della previsione della patente AM, è estesa anche alla guida di ciclomotori senza aver mai conseguito una patente di guida o un CIGC*);

- b) con patente **revocata** (occorre che il provvedimento di revoca sia stato già notificato all'interessato);
- c) quando il titolare di patente **sia stato giudicato permanentemente inidoneo** alla guida dalla Commissione Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici o psichici richiesti (la violazione è commessa da chiunque guida dopo l'esito negativo della visita medica, anche se non è stato ancora emesso nei suoi confronti un formale provvedimento di revoca);
- d) quando la patente richiesta è **diversa da quella posseduta** (occorre distinguere, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, quando ricorre la violazione di cui all'art. 116, comma 15, CdS da quando si realizza, uno dei seguenti casi, meno gravi, in cui ricorre l'illecito amministrativo di cui all'art. 116, comma 15-bis, CdS, cioè:
- > quando il titolare di patente di guida di categoria **A1** guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria **A2**;
  - > quando il titolare di patente di guida di categoria **A1** o **A2** guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria **A**;
  - > quando il titolare di patente di guida di categoria **B1, C1** o **D1** guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria **B, C** o **D**;
  - > nel caso i cui un titolare di patente delle categorie **B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, DE** guida un **motoveicolo** per il quale è richiesta la patente di categoria **A2** o **A**. Infatti, secondo le disposizioni dell'art. 125 CdS, chi è titolare delle predette patenti, nel territorio italiano, possiede anche l'abilitazione per condurre i veicoli della categoria **A1**).

In caso di guida di **macchina agricola** con patente diversa, si applica sempre la sanzione di cui all'art. 116, comma 15, CdS non essendo previsto alcun rinvio specifico all'art. 116, comma 15-bis, CdS.

Le **macchine agricole**, di cui all'art. 57 CdS e le **macchine operatrici**, di cui all'art. 58 CdS, escluse quelle eccezionali, possono essere condotte da soggetti titolari della patente della categoria **B speciale** con minorazioni degli arti e della colonna vertebrale. Gli eventuali adattamenti sui veicoli, ovvero i mezzi protesici o ortesici prescritti ai conducenti minorati o mutilati di cui al comma precedente, debbono vicariare i comandi originari. Gli adattamenti del veicolo sono soggetti ad approvazione del tipo. Le macchine agricole, indicate all'art. 124, comma 1, lettera a), CdS possono essere guidate dai titolari della patente della categoria **A1 speciale**, purché affetti dalle sole minorazioni dell'udito (vedasi il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 14 febbraio 2014 n. 88).

L'art. 122 CdS, al comma 2, prevede che l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida "consente all'aspirante di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente .....". Poiché la patente di guida di categoria **B** consente, in Italia, di condurre anche veicoli rientranti nella categoria **A1**, la suddetta autorizzazione **consente di esercitarsi alla guida anche di motocicli** di cilindrata massima di **125 cm<sup>3</sup>**, di potenza massima di **11 kW** e con un rapporto potenza/peso non superiore a **0,1 kW/kg** (vedasi la nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 25630/8.7.6 del 13 novembre 2014).

Per la guida di **motocicli e ciclomotori a due ruote** non è applicabile la sanzione di cui all'art. 122 CdS (Esercitazioni di guida senza essere in possesso della prescritta autorizzazione - foglio rosa), ma si procede alla contestazione della violazione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, CdS.

3. La guida di veicoli **senza avere conseguito la corrispondente patente** è punita con la sanzione amministrativa da **€ 5.000,00 a € 30.000,00** (p.m.r. entro 60 gg **€ 5.000,00** - pagamento entro 5 gg **€ 3.500,00** - pagamento oltre 60 gg **€ 15.000,00**) così come modificato dall'art. 1, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 che ha depenalizzato la sanzione prevista dall'art. 116, comma 15, CdS (ex ammenda). Con la contestazione della violazione si procede al **Fermo Amministrativo** del veicolo per 3 mesi, ma il conducente non può essere autorizzato a condurre il veicolo a lui affidato fino al luogo di custodia (il divieto va indicato sul verbale di affidamento per la custodia). Si applicano le disposizioni previste dall'art. 214 CdS e dalla circolare del Ministero Interno prot. n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014. Quando non è possibile disporre il

fermo amministrativo (es. circolazione contro la volontà del proprietario), si applica la sanzione accessoria della **sospensione della patente** di guida eventualmente posseduta per un periodo **da 3 a 12 mesi** (in questo caso il pagamento ridotto del 30% se effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione non è ammesso). La sanzione si applica anche al conducente di macchine agricole ed operatrici privo di patente (vedasi art. 124, comma 4, CdS), al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato estero durante il provvedimento di inibizione emesso dal Prefetto per avere commesso una violazione del Codice della Strada dalla quale derivava la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (vedasi artt. 135, comma 7 e 136-ter, comma 3, CdS), nonché in caso di guida con patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'UE o allo SEE scaduta di validità da parte di persona residente in Italia da oltre un anno (vedasi art. 135, comma 11, CdS). Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una **misura di prevenzione personale**. Nel caso di cui trattasi non si applica il sistema sanzionatorio depenalizzato previsto dall'art. 116 CdS, bensì per specialità la sanzione prevista dall'art. 73 del **Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159** (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Nell'ipotesi di **recidiva nel biennio**, si applica altresì la pena dell'arresto fino a un anno e la **confisca amministrativa del veicolo**, configurando un'autonoma fattispecie di reato. Essendo l'art. 116, comma 15, CdS un reato trasformato in illecito amministrativo dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, allo stesso si applicano le prescrizioni relative alla **reiterazione** prevista dall'art. 8-bis della **Legge n. 689/81**, il cui termine utile per essere valutata è di **2 anni**. Si precisa che la reiterazione non opera se il primo illecito non sia stato ancora definito nel momento in cui è commesso il secondo illecito della stessa specie, ovvero quando per il primo illecito si sia provveduto al **pagamento in misura ridotta**. Il giudice penale è anche competente a decidere sulla violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa (sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 30.000,00). Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della **confisca** (vedasi art. 224-ter CdS) e si applicano le disposizioni indicate nella circolare del Ministero Interno prot. n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014. La ripetizione dell'illecito determina in ogni caso l'**applicazione della confisca del veicolo** anche se non rientra nell'ipotesi di reiterazione prevista dall'art. 8-bis della **Legge n. 689/81**. Nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque abbia la materiale disponibilità dello stesso, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, deve essere contestata la sanzione relativa all'**incauto affidamento** prevista dall'art. 116, comma 14, CdS, quando ne consenta la guida o lo affidi a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente. Premesso quanto esposto, il **proprietario del veicolo non può ritenersi persona estranea alla violazione** ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

4. Si precisa che il comma 1, dell'art. 120 CdS prescrive che **"Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma"**. **La verifica della presenza dei requisiti morali dovrà avvenire in via preventiva, prima del rilascio della patente di guida** (vedasi le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 0006535 del 22 aprile 2011).

5. Secondo le disposizioni dell'art. 116, comma 5, CdS, la patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Sulle patenti rilasciate nelle predette condizioni, nel **campo 12**, accanto alla categoria a cui la limitazione si riferisce, viene apposto il **codice armonizzato 78**. Nonostante la guida di un veicolo con cambio manuale da parte di un conducente munito di patente con tale codice armonizzato, non sia lecita in base alle disposizioni sopraindicate, si ritiene che non possa essere oggetto di alcuna sanzione (*non può trovare applicazione l'apparato sanzionatorio dell'art. 116 CdS in quanto il conducente è titolare della patente di guida corrispondente al veicolo che conduce; inoltre non possono essere applicate neanche le disposizioni dell'art. 125 CdS, che, pur indicando la sanzione per chi conduce un veicolo in violazione delle prescrizioni imposte dai codici riportati sulla patente, non prevede sanzioni per la violazione di codici amministrativi, tra i quali è collocato anche il predetto codice 78*).
6. In caso di traino di rimorchi di massa superiore a **750 kg** da parte di un conducente titolare di patente di categoria **B**, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a **3.500 kg** ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di **3.500 kg** sarà possibile ai titolari di patente di categoria **B**, anche conseguita prima del 19.01.2013, alle seguenti condizioni:
- il superamento di una specifica prova pratica di guida, a seguito del quale avverrà l'iscrizione sulla patente del **codice armonizzato "96"**;
  - la guida di un veicolo complesso di massa massima autorizzata non superiore a **4.250 kg**.
- Qualora il complesso, invece, superi la massa massima autorizzata di **4.250 kg**, occorre aver conseguito la patente **BE** (se il rimorchio ha massa fino a **3,5 t**) o la patente **C1E** (se il rimorchio ha massa superiore a **3,5 t**). La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (**codice 96**), ovvero senza essere titolari di patente **BE**, **C1E**, **CE**, **D1E** o **DE** comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, CdS.
7. L'art. 117, comma 2, CdS, stabilisce che, per i **primi 3 anni** dal conseguimento della patente di categoria **A2**, **A**, **B1** e **B**, il conducente deve rispettare i limiti di velocità di **100 Km/h** sulle autostrade e di **90 Km/h** sulle strade extraurbane principali. La nuova disposizione, che estende le limitazioni di velocità alla guida di motoveicoli delle categorie **A2**, **A** e **B1**, si riferisce solo alle patenti di tali categorie che sono state rilasciate dopo il 19.01.2013; tale limitazione velocitaria vale per i **primi 3 anni** dal conseguimento della prima patente fra quelle di categoria **A2**, **A**, **B1** o **B** (es. *patente B1 conseguita il 20.01.2013: limitazioni attive fino al 19.01.2016; il limite temporale rimane il medesimo, anche se in data successiva alla prima patente, il cittadino abbia conseguito la patente A2 in data 20.01.2015 e la patente B il 30.04.2015; pertanto, dal 20.01.2016, nell'esempio, il cittadino, titolare delle patenti B1, A2 e B, non ha alcuna limitazione velocitaria*).
8. I titolari di patente **A** o **B** conseguita tra il **01.01.1986** e il **26.04.1988** hanno la possibilità di guidare i motocicli solo sul territorio nazionale. In occasione del rinnovo o del rilascio di un duplicato di patente di nuovo tipo non saranno più espressamente indicate le categorie **A1**, **A2** o **A** ma, in ogni caso, i predetti titolari conserveranno la possibilità di condurre tutti i motoveicoli senza limiti su territorio nazionale. Le nuove patenti rilasciate a costoro, allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di guida già acquisito, recheranno, nel **campo 9** della patente, una lettera «a» minuscola. Tale codifica, avrà l'effetto di documentare la possibilità di guida, **solo sul territorio nazionale**, di tutti i motoveicoli, compresi i quadricicli di cui alla nuova categoria **B1**, che, come per le altre abilitazioni richiamate, non sarà espressamente indicata sul nuovo documento.
9. Il titolare di patente di guida della categoria **CE** che consegua la categoria **D** può condurre anche i veicoli per i quali è necessario il possesso della patente della categoria **DE** ai sensi dell'art. 125, comma 2, lettera b), del Codice della Strada. E' indifferente che il titolare della suddetta patente abbia conseguito prima la categoria **CE** e, successivamente la categoria **D**, o viceversa (*vedasi la nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 26438/23.2.1 del 20 novembre 2014*).

10. In relazione all'agganciamento dei **rimorchi TATS**, si rappresenta che i limiti di traino del rimorchio vanno considerati con riferimento esclusivo alla **massa massima autorizzata** (vedasi la nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 24640 del 26 ottobre 2015).
11. Per condurre i **trenini turistici** finalizzati esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e attrezzati in modo da renderli idonei a tale utilizzazione è necessario essere in possesso della patente di guida della categoria **B+E** se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è uguale o **inferiore a otto**, ovvero della categoria **D+E** se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è **superiore a otto**; inoltre, la carta di qualificazione del conducente (**CQC**) non è prescritta in quanto il trattore stradale, oltre ad essere immatricolato ad uso speciale, sviluppa una velocità massima autorizzata fino a **25 km/h** e pertanto rientra nelle deroghe di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), del **D. Lgs. n. 286/05** "La carta di qualificazione del conducente non è richiesta ai conducenti dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i **45 km/h**".
12. La **patente di servizio** è un titolo di abilitazione professionale il cui rilascio presuppone che la persona sia, innanzitutto, abilitata all'espletamento dei servizi di polizia stradale, sia titolare di patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. **116 CdS** (c.d. *patente civile*) valida per il veicolo che intende condurre, abbia frequentato l'apposito corso di qualificazione e superato il relativo esame. La patente di servizio in sostanza si aggiunge alla patente civile, necessaria per condurre un veicolo impegnato nei servizi di polizia stradale o in altre attività istituzionali dell'amministrazione da cui dipende chi ne è titolare e la sua mancanza, in presenza della patente civile, non impedisce la guida di tali veicoli. La **patente militare (o assimilata)** è, invece, sempre necessaria per condurre un veicolo in dotazione delle Forze armate o con immatricolazione speciale ai sensi dell'art. **138 CdS**, il quale non può essere condotto con la sola patente civile rilasciata ai sensi dell'art. **116 CdS**. Sotto il profilo sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari da parte dell'Amministrazione di appartenenza, **non è prevista alcuna sanzione** del CdS per il personale che guida un veicolo di servizio senza essere munito della patente di servizio (anche se privo della patente civile), né per chi guida senza la patente militare (assimilata). In generale, in caso di violazione delle norme del CdS commessa alla guida di un veicolo che richiede il possesso della patente di servizio, il trasgressore risponde dell'infrazione, salvo che il comportamento non sia punibile perché si è commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in caso di necessità o di legittima difesa (art. 4, Legge n. 689/81). Le eventuali **sanzioni accessorie** hanno effetto solo sulla patente di servizio e non si estende alla patente civile posseduta, la quale tuttavia potrebbe essere oggetto di revisione, ai sensi dell'art. **128 CdS**, se il comportamento di guida ha fatto sorgere il dubbio della persistenza dei requisiti psicofisici. Le disposizioni dell'art. **126-bis CdS**, relative alla decurtazione dei punti, per violazioni commesse alla guida di veicoli di servizio, non si applicano né alla patente di servizio, né alla patente civile (vedasi la nota del Ministero Interno - Servizio Polizia Stradale n. 300/A/5181/15/105/26 del 15 luglio 2015). Ai sensi dell'art. 7 del **Decreto Interministeriale 11 agosto 2004, n. 246**, nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'art. **116 CdS** la patente di servizio è sospesa o revocata dal Prefetto per i soggetti indicati all'art. 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del CdS o dall'autorità che l'ha rilasciata, per gli altri soggetti indicati dall'art. 12, comma 1 e 3, lett. a). La **patente di servizio** può essere altresì sospesa fino ad un massimo di **un anno** o, nei casi più gravi o di recidiva, **revocata** dal Prefetto, quando il titolare nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio. La patente di servizio è inoltre **ritirata, sospesa o revocata** in tutti i casi di violazioni del CdS commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore.

13. In conseguenza della mancanza della residenza sul nuovo modello di patente di guida, si precisa che per quella rilasciata in Italia continua a mantenere, sul suolo nazionale, la natura di **documento di identità personale** (vedasi la circolare del Ministero Interno - Servizio Polizia Stradale n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013).

**UFFICIO STUDI ASAPS**

ASAPS